



Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli

Prot. RU/99246

IL VICEDIRETTORE DELL'AGENZIA

VISTO il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

VISTO l'articolo 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 che ha istituito il diritto fisso per ogni posta di gioco da ripartire nella misura del 65 per cento all'Erario e del 35 per cento al montepremi dei concorsi;

VISTO l'articolo 6 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 che ha istituito il versamento alla Regione Sicilia nella quota del 12,25 per cento del totale della posta netta raccolta nella regione stessa;

VISTA la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia e in particolare l'articolo 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

VISTO l'articolo 14 del decreto legge 28 dicembre 2001, convertito in legge il 27 febbraio 2002, n. 16 che ha fissato il compenso dovuto al ricevitore del concorso Enalotto nella misura dell'8 per cento del costo al pubblico per colonna pari a 0,50 euro, fissando altresì al valore di 0,408 euro la posta unitaria di partecipazione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma monopoli di Stato (AAMS) la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

VISTO l'articolo 4 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

VISTO il comma 23 quater del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 135, che dispone, tra l'altro, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane a decorrere dal 1° dicembre 2012, la quale ha contestualmente assunto la denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli, subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, competenze e poteri già in capo alla predetta Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

VISTO il comma 7 del citato articolo 23 quater, in base al quale l’Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce due posti di vicedirettore di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all’area di attività dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 - legge di stabilità 2015 – la quale all’articolo 1, comma 650, stabilisce che: “In considerazione del generale dovere di conservazione dei valori patrimoniali pubblici, nonché di quello particolare di assicurare il miglioramento dei livelli di servizio in materia di giochi pubblici, al fine di preservarne lo svolgimento e di salvaguardare i valori delle relative concessioni, oltre che garantire una equilibrata concorrenza fra i concessionari di giochi diversi, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, è consentita l’adozione di ogni misura utile di sostegno dell’offerta di gioco, incluse quelle che riguardano il prelievo, la restituzione in vincita e la posta di gioco, nei casi in cui la relativa offerta di specifici prodotti denoti una perdita di raccolta e di gettito erariale, nell’arco dell’ultimo triennio, non inferiore al 15 per cento all’anno. In tali casi, tenuto conto della sostanziale natura commerciale delle attività di gioco oggetto di concessione, con i conseguenti obiettivi e ineliminabili margini di aleatorietà delle relative scelte, i provvedimenti adottati ai sensi del presente comma non comportano responsabilità erariale quanto ai loro effetti finanziari”;

VISTO l’Atto di convenzione per l’affidamento in concessione dell’esercizio e dello sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, stipulato tra l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e Sisal s.p.a. in data 26 giugno 2009, a seguito della procedura di selezione indetta ed espletata secondo i criteri fissati dal citato articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 2009/21731/giochi/Ena dell’11 giugno 2009 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 30 giugno 2009, n. 149), recante le misure per la regolamentazione dei flussi finanziari connessi al gioco Enalotto e al suo gioco complementare e opzionale;

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 2011/2876/Strategie/UD del 12 ottobre 2011 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 14 novembre 2011, n. 265), con il quale l’AAMS ha individuato gli interventi in materia di giochi pubblici utili per assicurare le maggiori entrate previste dal citato articolo 2, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138;

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 2011/49938/giochi/Ena del 16 dicembre 2011 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del 31 dicembre 2011, n. 304) concernente l’applicazione del diritto del 6 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sulla parte di vincita eccedente l’importo di euro 500,00;

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 2013/11176/giochi/Ena del 18 giugno 2013 recante modifica della regolamentazione del concorso speciale SiVinceTutto SuperEnalotto e nuova disciplina dei versamenti all’erario (pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli il 25 giugno 2013);

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 2013/16869/giochi/Ena dell’8 agosto 2013 (pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia in pari data), recante la regolamentazione del gioco Play Six;

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 2014/39114/giochi/Ena del 9 maggio 2014 (pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia in pari data), recante la regolamentazione del gioco Vinci per la Vita – Win for Life;

VISTO il decreto direttoriale prot. MNUC RU 79357 del 2 ottobre 2014 (pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia il 6 ottobre 2014) riguardante la regolamentazione del gioco numerico a totalizzatore denominato Eurojackpot;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 18 settembre 2015 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 13 novembre 2015, n. 265) recante modificazioni in materia di giochi numerici a totalizzatore nazionale ai sensi dell’articolo 1, comma 650, legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTO il decreto direttoriale prot. RU 109175 del 16 novembre 2015 (pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia in data 17 novembre 2015), recante la regolamentazione delle formule di gioco SuperEnalotto e SuperStar;

VISTO il decreto direttoriale prot. RU/109886 del 17 novembre 2015 (pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia in data 18 novembre 2015), recante la regolamentazione della formula di gioco SiVinceTutto;

VISTO il decreto direttoriale prot. n. RU/110396 del 18 novembre 2015, concernente gli obblighi del concessionario relativi alla gestione delle somme derivanti dalla raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, il quale dispone che il concessionario stesso è tenuto a versare gli interessi maturati in rapporto alla giacenza dei conti correnti fruttiferi dedicati alla gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale con cadenza trimestrale;

VISTO l’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 3 agosto 2016, n. 343, il quale, invece, stabilisce che *“nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento è assicurata la stessa periodicità, comunque non inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti.”*;

VISTO il decreto direttoriale prot. n. RU/45566 del 2 maggio 2017, il quale prevede, tra l’altro, che il costo della singola combinazione della modalità di gioco denominata “Vinci per la Vita – Win for Life VinciCasa” è di euro 2,00, anziché di euro 5,00, con conseguente necessità di variare l’ intestazione dell’allegato, recante le *“destinazioni della raccolta del gioco Vinci per la Vita – Win for Life VinciCasa”*, al citato decreto direttoriale prot. n. RU/110396 del 18 novembre 2015;

CONSIDERATO che il concessionario, a far data dalla prima settimana contabile dell’esercizio finanziario relativo all’anno 2017, effettua i versamenti all’erario, in ottemperanza a quanto disposto dall’Agenzia, tramite modello “F24 – Accise”, anziché, come previsto dall’articolo 6 del decreto direttoriale prot. n. RU/110396 del 18 novembre 2015, presso la Tesoreria dello Stato di Roma;

CONSIDERATA la necessità di adeguare la disciplina dei flussi finanziari, di cui al predetto decreto direttoriale prot. n. RU/110396 del 18 novembre 2015, alle suddette modifiche normative, nonché a quanto disposto dall’Agenzia in merito alle modalità di versamento degli importi spettanti all’erario;

VISTA la delibera n. 273 del 18 giugno 2015 del Comitato di gestione dell’Agenzia con la quale è stato conferito al dott. Alessandro Aronica l’incarico di Vicedirettore dell’area monopoli ai sensi dell’articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Articolo 1

1. Il decreto direttoriale prot. n. RU/110396 del 18 novembre 2015, concernente gli obblighi del concessionario relativi alla gestione delle somme derivanti dalla raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, è così modificato:

a) l’articolo 3, comma 1, lettera a) è sostituito dal seguente:

“Il Concessionario, per ciascuna settimana contabile di riferimento, versa entro cinque giorni lavorativi decorrenti dal giorno di chiusura della settimana contabile stessa:

a) *le somme destinate al pagamento delle vincite non ancora pagate in un conto corrente dedicato e fruttifero. Gli interessi maturati sono liquidati e versati all’erario con cadenza annuale, al netto delle ritenute e delle spese bancarie di tenuta conto. Il conto corrente è aperto presso un primario istituto bancario a condizioni soggette ad approvazione dell’Agenzia”;*

b) l’articolo 5, comma 2, è sostituito dal seguente:

“Gli interessi maturati in rapporto alla giacenza dei conti correnti bancari di cui al comma precedente, al netto delle ritenute e spese bancarie di tenuta conto, sono riversati dal Concessionario annualmente all’apposito capitolo del bilancio dello Stato, a eccezione di quelli relativi alla gestione del fondo di riserva del SuperStar, che incrementano la dotazione del medesimo, nonché da quanto stabilito dall’articolo 2, comma 1, del decreto prot. n. 2011/49938/giochi/ENA del 16 dicembre 2011.”;

c) l’articolo 6, comma 2, è sostituito dal seguente:

“Per ciascun concorso, il Concessionario effettua versamenti all’erario mediante modello unificato di versamento “F24 – Accise” sui capitoli di entrata del bilancio dello Stato indicati negli allegati al presente decreto, entro cinque giorni lavorativi decorrenti dal giorno di chiusura della relativa settimana contabile.”;

d) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

“Le giocate in abbonamento e le giocate su prenotazione, di cui ai singoli regolamenti di gioco dei GNTN, sono contabilizzate in occasione dei rispettivi concorsi cui fanno riferimento. La raccolta delle giocate in abbonamento e su prenotazione, depositata su appositi conti correnti dedicati, per la sola quota erariale e del montepremi, produce interessi in favore dell’erario. Gli interessi sulle somme raccolte maturano dal quinto giorno lavorativo successivo alla settimana contabile di raccolta fino al quinto giorno lavorativo successivo alla settimana contabile di riferimento nella quale sono stati chiusi i concorsi oggetto di abbonamento. Tali interessi, al netto delle ritenute e delle spese di tenuta del conto corrente, vengono corrisposti con frequenza annuale, sul competente capitolo di entrata del bilancio dello Stato.”;



Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli

e) la rubrica dell'allegato recante "Destinazioni della raccolta del gioco Vinci per la Vita – VinciCasa" è sostituita dalla seguente:

“DESTINAZIONI DELLA RACCOLTA DEL GIOCO

VINCI PER LA VITA – VINCICASA

(Combinazione di gioco singola da Euro 2,00)”

La pubblicazione del presente decreto sul sito internet dell'Agenzia tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 19 settembre 2017

Il Vicedirettore

F.to Alessandro Aronica

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. n.39/93